

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, che prevede le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie;
- visto il D.P.R. 10 novembre 1999 "Approvazione del Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1998-2000", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 recante "Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 concernente "Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 febbraio 2002;
- vista la l. 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- vista la l.r. 3 maggio 1993, n. 22 "Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS" come modificata dall'art. 24 della l.r. n. 38/2001 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004);
- vista la l.r. 25 gennaio 2000, n. 5 "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione";
- vista la l.r. 4 settembre 2001, n. 18 concernente l'approvazione del piano sociosanitario regionale per il triennio 2002/2004 pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 06 settembre 2001;
- richiamata la D.G.R. n. 1604 in data 06 maggio 2002 concernente "Approvazione ai sensi della l.r. 4 settembre 2001, n. 18 dei requisiti minimi strutturali organizzativi dei servizi e delle strutture del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta";
- ritenuto di confermare l'articolazione dei servizi e delle strutture del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta così come definite dalla D.G.R. n. 1604/2002 e dai provvedimenti in materia di accreditamento;
- atteso che il Dipartimento di Salute Mentale è l'insieme delle strutture proprie dell'assistenza psichiatrica dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta a cui fanno capo tutte le attività sanitarie territoriali (ambulatori, strutture residenziali e semiresidenziali) ed ospedaliere volte alla tutela della salute mentale la quale rappresenta una finalità complessa per il raggiungimento della quale concorrono nei tre ambiti preventivo, terapeutico e riabilitativo;
- atteso, altresì, che esistono tre momenti d'intervento: sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, per soddisfare in modo integrato i bisogni sociali e sanitari;

- considerato che il citato DPCM 14 febbraio 2001 disciplina all'art. 4, comma 1, che le regioni provvedano a determinare, nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari, gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione della prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento;
- tenuto presente, inoltre, che riguardo alla determinazione dei costi il quadro istituzionale esistente indirizza le Regioni ad individuare gli stessi partendo dalle funzioni esercitate all'interno delle strutture e dal livello essenziale che deve essere garantito, per arrivare a determinare oltre il rilievo economico a carico del Fondo Sanitario Regionale (F.S.R.), la quota di compartecipazione degli utenti;
- preso atto che le linee guida del Ministero della Salute riconoscono quattro macrolivelli omogenei di costi:
 - 1) costi di assistenza sanitaria (personale sanitario quale infermiere, medico, ecc...; medicinali e presidi sanitari; prestazioni diagnostico-curative)
 - 2) costi alberghieri e generali (vitto, lavanderia e pulizia)
 - 3) costi di assistenza sociale a rilievo sanitario (personale quali assistenti; educatori; amministrativi di segreteria/portineria; responsabile struttura; assicurazioni; spese generali e di consumo quali spese postali, telefoniche, rifiuti; imposte e tasse, acqua, energia elettrica, trasporti, animazione e tempo libero, culto, ecc...)
 - 4) costi edilizi (investimento e manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria; impiantistica e tecnologica; ammortamento arredi ed attrezzature);
- tenuto conto che applicando gli indirizzi ministeriali tali costi risultano da imputare:
 - 1) costi di assistenza sanitaria: 100% a carico del F.S.R.;
 - 2) costi alberghieri e generali: 100% a carico dell'ospite;
 - 3) costi di assistenza sociale a rilievo sanitario: a carico sia del F.S.R. che dell'ospite nel rapporto dei costi di cui al punto 1) e 2);
 - 4) costi edilizi: 50% a carico del F.S.R. e 50% a carico dell'ospite;
- considerato che con D.G.R. n. 50 in data 13 gennaio 2003 sono state determinate le rette da corrispondere per gli inserimenti di utenti psichiatrici nella comunità terapeutica e nella comunità alloggio del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e non sono stati applicati gli indirizzi ministeriali relativamente agli oneri economici da attribuire agli utenti;
- valutato opportuno revocare la succitata deliberazione in quanto, determina le rette per due sole delle tipologie di strutture individuate con la citata D.G.R. n. 1604/2002 nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta;
- ritenuto di introdurre, coerentemente con l'impostazione delineata nei punti precedenti, un diverso sistema di tariffazione delle attività di residenzialità psichiatrica identificando la misura della retta globale pro-capite giornaliera, diversa per tipologia di struttura e definita rispetto all'offerta assistenziale, che dovrà essere ponderata di volta in volta, dai competenti uffici dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, in sede di definizione contrattuale, in funzione del progetto di trattamento stabilito per l'utente inserito in struttura e contrattato sulla base del minimo e del massimo prefissati;
- ritenuto, pertanto, di determinare, su proposta del Capo del Servizio Dipendenze patologiche, Salute mentale e Promozione della salute, la misura delle rette globali giornaliere pro-capite da applicare ai servizi e alle strutture socio-sanitarie-assistenziali

private autorizzate e accreditate del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, secondo la normativa vigente, come segue:

STRUTTURE	RETTA GLOBALE PRO-CAPITE GIORNALIERA
COMUNITÀ TERAPEUTICA	da € 129,00 a € 149,00
COMUNITÀ PROTETTA	da € 117,00 a € 137,00
COMUNITÀ ALLOGGIO	da € 105,00 a € 125,00
GRUPPO APPARTAMENTO	da € 95,00 a € 115,00
CENTRO DIURNO	da € 80,00 a € 100,00

- ritenuto, inoltre, coerentemente con l'impostazione delineata nei punti precedenti ed in considerazione delle direttive impartite dalla Regione in materia di contribuzione per i servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi della l. r. 15 dicembre 1982, n. 93, di prevedere che gli utenti inseriti nei servizi e nelle strutture socio-sanitarie-assistenziali private autorizzate e accreditate del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, concorrano al pagamento della quota alberghiera;
- ravvisata la necessità, in fase di prima applicazione, di adottare i seguenti principi e criteri direttivi generali ai fini della determinazione della compartecipazione alla quota alberghiera effettivamente a carico dell'utente:
 - a) verranno considerati, nei loro importi netti, tutti i redditi dell'utente: trattamenti pensionistici, pensioni di reversibilità, rendite, redditi da lavoro dipendente, autonomo, indennità di accompagnamento se percepita, le rendite erogate dall'INAIL, le provvidenze assistenziali di qualsiasi genere, i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale, devono essere considerati nella misura effettivamente goduta al momento del calcolo;
 - b) l'utente verserà direttamente all'ente gestore la quota alberghiera giornaliera a suo carico in relazione al tempo di permanenza in struttura o in caso di rifiuto e/o inadempienza, l'ente gestore attiverà le ordinarie procedure per il recupero dei propri crediti;
 - c) in caso di ricovero ospedaliero e/o di rientro programmato presso il proprio domicilio, l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura e non versa all'ente gestore la quota alberghiera per ogni giorno di effettivo ricovero e/o rientro al domicilio;
 - d) l'ente gestore nel fatturare all'Azienda U.S.L. dovrà tener conto e sottrarre dalla somma a suo credito l'importo complessivo della quota alberghiera percepita e/o da percepire dagli utenti;
 - e) deroghe al sistema di partecipazione delle spese sono ammesse solo nel caso di motivate richieste di esenzione o riduzione delle contribuzioni presentate dalle assistenti sociali di riferimento, sentito il direttore del DSM, in relazione alla valutazione complessiva della situazione degli utenti e non solo a quella economica, soprattutto laddove la contribuzione alle spese può diventare ostacolo all'inserimento in struttura ed alla fruizione dei servizi; altre deroghe sono ammesse in base a disposizioni impartite dalla Giunta regionale in materia di applicazione della l.r. 3 maggio 1993, n. 22;
- ritenuto, altresì, di stabilire che gli utenti concorrano al pagamento della quota alberghiera come da tabella seguente:

REDDITO MENSILE DELL'UTENTE	CONTRIBUZIONE GIORNALIERA	CONTRIBUZIONE MENSILE
FINO A € 200,00	ESENTE	ESENTE
DA € 200,01 A € 250,00	€ 4,40	€ 136,40
DA € 250,01 A € 350,00	€ 5,60	€ 173,60
DA € 350,01 A € 450,00	€ 7,80	€ 241,80
DA € 450,01 A € 550,00	€ 10,00	€ 310,00
DA € 550,01 A € 650,00	€ 12,20	€ 378,20
DA € 650,01 A € 750,00	€ 14,40	€ 446,40
DA € 750,01 A € 850,00	€ 16,70	€ 517,70
DA € 850,01 A € 900,00	€ 18,90	€ 585,90
OLTRE € 900	€ 20,00	€ 620,00

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4879 in data 30 dicembre 2004 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Dipendenze Patologiche, Salute Mentale e Promozione della Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Sig. Antonio FOSSON;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta regionale n. 50 in data 13 gennaio 2003 relativa alla "Determinazione delle rette da corrispondere per gli inserimenti di utenti psichiatrici nelle comunità terapeutica e alloggio del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta";
- 2) di determinare la misura della retta globale da applicare ai servizi e alle strutture socio-sanitarie private autorizzate e accreditate del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che saranno erogate sulla base del minimo e del massimo prefissati e stabiliti dai contratti, come segue:

STRUTTURE	RETTA GLOBALE PRO-CAPITE GIORNALIERA
COMUNITÀ TERAPEUTICA	da € 129,00 a € 149,00
COMUNITÀ PROTETTA	da € 117,00 a € 137,00
COMUNITÀ ALLOGGIO	da € 105,00 a € 125,00
GRUPPO APPARTAMENTO	da € 95,00 a € 115,00
CENTRO DIURNO	da € 80,00 a € 100,00

- 3) di stabilire che gli utenti concorrano al pagamento della quota alberghiera come da tabella seguente:

REDDITO MENSILE DELL'UTENTE	CONTRIBUZIONE GIORNALIERA	CONTRIBUZIONE MENSILE
FINO A € 200,00	ESENTE	ESENTE
DA € 200,01 A € 250,00	€ 4,40	€ 136,40
DA € 250,01 A € 350,00	€ 5,60	€ 173,60
DA € 350,01 A € 450,00	€ 7,80	€ 241,80
DA € 450,01 A € 550,00	€ 10,00	€ 310,00
DA € 550,01 A € 650,00	€ 12,20	€ 378,20
DA € 650,01 A € 750,00	€ 14,40	€ 446,40
DA € 750,01 A € 850,00	€ 16,70	€ 517,70
DA € 850,01 A € 900,00	€ 18,90	€ 585,90
OLTRE € 900	€ 20,00	€ 620,00

- 4) di stabilire i seguenti principi e criteri direttivi generali ai fini della determinazione della compartecipazione alla quota alberghiera effettivamente a carico dell'utente:
 - a) verranno considerati, nei loro importi netti, tutti i redditi dell'utente: trattamenti pensionistici, pensioni di reversibilità, rendite, redditi da lavoro dipendente, autonomo, indennità di accompagnamento se percepita, le rendite erogate dall'INAIL, le provvidenze assistenziali di qualsiasi genere, i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale, devono essere considerati nella misura effettivamente goduta al momento del calcolo;
 - b) l'utente verserà direttamente all'ente gestore la quota alberghiera giornaliera a suo carico in relazione al tempo di permanenza in struttura o in caso di rifiuto e/o inadempienza, l'ente gestore attiverà le ordinarie procedure per il recupero dei propri crediti;
 - c) in caso di ricovero ospedaliero e/o di rientro programmato presso il proprio domicilio, l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura e non versa all'ente gestore la quota alberghiera per ogni giorno di effettivo ricovero e/o rientro al domicilio;
 - d) l'ente gestore nel fatturare all'Azienda U.S.L. dovrà tener conto e sottrarre dalla somma a suo credito l'importo complessivo della quota alberghiera percepita e/o da percepire dagli utenti;
 - e) deroghe al sistema di partecipazione delle spese sono ammesse solo nel caso di motivate richieste di esenzione o riduzione delle contribuzioni presentate dalle assistenti sociali di riferimento, sentito il direttore del DSM, in relazione alla valutazione complessiva della situazione degli utenti e non solo a quella economica, soprattutto laddove la contribuzione alle spese può diventare ostacolo all'inserimento in struttura ed alla fruizione dei servizi; altre deroghe sono ammesse in base a disposizioni impartite dalla Giunta regionale in materia di applicazione della l.r. 3 maggio 1993, n. 22;
- 5) di rinviare a successivi atti della Giunta regionale la rideterminazione degli oneri a carico degli utenti secondo quanto specificato in premessa;
- 6) di disporre l'invio della presente deliberazione all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.